Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 23 febbraio — Numero 45

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» à domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 46, lettera c) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 108 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R decreto 20 settembre 1920, n. 1389, che consente la proroga dei decreti emanati durante la guerra con esercizio di podestà legislativa oltre il termine in essi stabilito;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, che regola durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;

Ritenuta la necessità di prorogare, per la durata di mesi tre, tale decreto Luogotenenziale, non consentendo la brevità del tempo la sostituzione dei Collegi in base ad esso istituiti con altri da istituire a norma della legge 15 giugno 1893 n. 295;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in vigore del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, è prorogata di mesi tre ed i Collegi di probiviri in base ad esso istituiti continueranno a funzionare sino al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 112 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1914, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 106: « retribuzioni e rimborsi (imposte dirette) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire ottomilioniduecentomila (L 8.200.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, Il guardasigilli : FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1948. Regio decreto 12 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica ed in seguito alla concessa autonomia scolastica, viene annullata a decorrere dal 1° ottobre 1919, nell'elenco annesso al decreto Reale 21 gennaio 1915, n. 142, la partita n. 166 di L. 4052,15 relativa al comune di Sale Marasino (Brescia)

N. 1919. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene stabilito che dal 1° ottobre 1920, la retta annuale per ciascuna alunna del R. Educandato « Principessa Iolanda » in Napoli sia portato a L. 2000, e per il R. Educandato « R. Margherita » della stessa città a L. 1500.

N. 1954 Regio decreto 26 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri l'asilo infantile di Pontelongo (Padova) viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1955. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola di arti e mestieri di Livorno è riordinata quale scuola industriale di 2° grado, sezione per meccanici elettricisti, con la denominazione di R scuola industriale di Livorno.

N. 70 Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari in Toscana, con sede in Firenze, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 72. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio viene sostituito l'attuale statuto dell'Istituto per le case popolari di Mirandola.

N. 73. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono aggiunti nuovi articoli al vigente statuto organico del Monte di pietà di Cagliari.

N. 93. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato in Georgetown viene soppresso, e la circoscrizione del detto Consolato affidata a quello di Trinità (Port-of-Spain).

N. 94 Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Cristotti per patrimoni sacri in Almese (Torino), viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 95. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione 3 novembre 1918, pro-combattenti della 1ª Armata, con sede in Firenze, viene eretta in Ente morale sotto una amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo

N. 96. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri il lascito elemosiniero Novaresio in Carmagnola (Torino), viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 101. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento di Mondolfo (Pesaro) è trasformato nel senso, che le rendite della Confraternita medesima, fatta eccezione per la somma di L. 35,34 annue da erogare in doti, sono destinate a favore dell'Ospedale Bartolini al quale il detto patrimonio è intieramente devoluto.

N 106. Regio Decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri il fine inerente al patrimonio delle Confraternite o Cappello S. Maria delle Grazie e dell'Ospedale, con annesso Monte dei Morti di S. Maria della Neve in Bosagra, di S. Maria delle Grazie in Beato, e dell'Immacolata Concezione, amministrate dalla Congregazione di carità di Quindici (Avellino), e della locale confraternita dell'Assunta o Regina Coeli, è trasformato nel senso che le relative rendite sono devolute a favore dell'infanzia abbandonata, fatta eccezione, sulle rendite stesse, di L. 400 annue per la manutenzione degli edifici di culto e di annue L. 200 per celebrazione di una Messa festiva, ed in pari tempo il patrimonio della Confraternita dell'Assunta o Regina Coeli è concentrato nella locale Congregazione di carità.